DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2021/1306 DEL CONSIGLIO

del 5 agosto 2021

che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

(2) Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
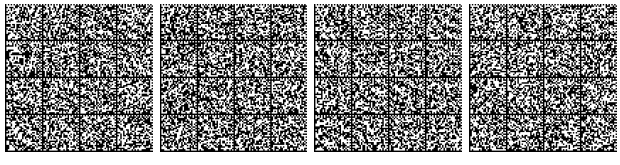
([1]) GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.